



## **STATUTI**

# **GRUPPO SVIZZERO DI FILM D'ANIMAZIONE GROUPEMENT SUISSE DU FILM D'ANIMATION SCHWEIZER TRICKFILMGRUPPE**

## **I - NOME, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ**

### **Articolo 1**

il GRUPPO SVIZZERO DI FILM D'ANIMAZIONE (GROUPEMENT SUISSE DU FILM D'ANIMATION - di seguito denominato GSFA) è un'associazione a durata illimitata fondata secondo l'articolo 60 e ss. DEL CODICE CIVILE con sede a zurigo. Il GSFA è nato il 12 ottobre 1968 quale sezione svizzera dell'Associazione internazionale del film d'animazione ASIFA (Association Internationale du Film d'Animation).

### **Articolo 2**

Gli scopi del GSFA sono identici a quelli dell'ASIFA (art. 2 degli statuti ASIFA). Essi sono stati adattati alla realtà della sezione svizzera, ma non si trovano in alcun modo in contraddizione con quelli dell'ASIFA.

1. Quale parte integrante di un vasto movimento culturale nazionale e internazionale che si impegna in favore dello sviluppo della produzione, della diffusione e della conoscenza dell'arte del film d'animazione, il GSFA persegue gli scopi elencati qui di seguito.
  - a) Creare un collegamento tra tutte le persone attive in patria e all'estero nell'ambito del film d'animazione, indipendentemente dalle modalità di utilizzo e di diffusione di quest'ultimo, e tra tutte le persone coinvolte professionalmente (registi, produttori, amministratori, sceneggiatori, tecnici, disegnatori, decoratori, compositori, storici, animatori di cartoni, critici, ecc.) che contribuiscono a trovare soluzioni soddisfacenti a problemi di natura artistica, estetica, economica, tecnica o di altro tipo tramite lo scambio e la circolazione di informazioni, opere e persone.



- b) sensibilizzare gli enti pubblici e il pubblico in merito all'importanza del film d'animazione affinché questa forma d'arte venga apprezzata come merita, in particolare tramite una diffusione più efficiente delle opere e delle informazioni in patria e all'estero.
2. Per raggiungere gli obiettivi illustrati sopra il GSFA è attivo nei settori indicati qui di seguito.
- a) Organizzazione di riunioni, colloqui, conferenze e altre manifestazioni
  - b) Pubblicazione di bollettini, libri, comunicati, documenti, riviste e altri mezzi
  - c) Sostegno a festival e ad altre iniziative compatibili con i principi e gli scopi indicati
  - d) Promozione della comunicazione nazionale e internazionale tra operatori nel campo del film d'animazione
  - e) Impegno nell'abolizione di ostacoli alla libera circolazione di opere d'animazione e nella creazione di contatti nazionali e internazionali che servano a questo scopo
  - f) Creazione di commissioni per il raggiungimento di obiettivi specifici
  - g) Promozione di altre attività conformi a decisioni prese dall'assemblea generale e dal comitato

## II - MEMBRI GSFA E LORO RESPONSABILITÀ

### Articolo 3

All'interno del GSFA sono presenti le categorie seguenti di membri.

1. **Membri attivi**

Svolgono una professione legata al film d'animazione.

2. **Membri passivi**

Sono interessati al settore del film d'animazione.

3. **Membri onorari**

Sono membri attivi GSFA da più di 20 anni che hanno già raggiunto l'età pensionabile. Non pagano un contributo annuale ma usufruiscono delle stesse prestazioni dei membri attivi. Vengono nominati dall'assemblea generale.



#### 4. **Membri in formazione**

Le persone che stanno seguendo una formazione possono diventare membri del GSFA pagando una quota ridotta, indipendentemente dal fatto che il loro centro di formazione sia un membro istituzionale oppure no.

#### 5. **Membri istituzionali**

I membri istituzionali sono centri di formazione che iscrivono al GSFA almeno una persona di riferimento come membro attivo e studenti quali membri in formazione facendosi carico della loro quota.

Il comitato decide quali prestazioni spettino a quali categorie di membri. Tutti i membri sono tenuti a pagare una quota annuale. Su proposta del comitato, l'assemblea generale fissa la quota annuale di ogni categoria di membri.

Le persone che, dopo la loro formazione, diventano membri attivi entro la fine dell'anno in corso beneficiano di una riduzione della quota durante il loro primo anno di appartenenza all'associazione.

Se il comitato riceve una richiesta scritta contenente una giustificazione valida, può concedere una sospensione temporanea dall'obbligo del pagamento della quota.

Il comitato può concedere, per un periodo massimo di un anno, il diritto a usufruire gratuitamente delle prestazioni del GSDA a un non membro che abbia realizzato un film d'animazione.

### **Articolo 4**

L'appartenenza a una certa nazione non costituisce un criterio per l'ottenimento dello status di membro e non crea vantaggi né svantaggi per i membri stessi.

### **Articolo 5**

#### **Ottenimento dello status di membro**

Una persona che aspira a far parte del GSFA o che desidera passare da una categoria all'altra deve soddisfare i criteri indicati negli statuti, in particolari quelli al punto 3.

Una domanda di ammissione o di modifica di categoria può essere presentata in qualsiasi momento alla segreteria del GSFA. Il comitato verifica la legittimità della richiesta e informa i membri GSFA con diritto di voto in merito alla richiesta tramite un'informazione scritta contenente una breve bio-



grafia del richiedente che va inviata al più tardi due mesi dopo la ricezione della documentazione dello stesso.

Se dopo questa consultazione nessun membro GSFA con diritto di voto fa un'opposizione motivata entro quattordici giorni, il richiedente viene accettato nella categoria in questione. Se un membro fa opposizione, nel corso della prossima assemblea generale viene organizzata una procedura di voto in merito.



## **Articolo 6**

### **Conclusione dello status di membro**

L'appartenenza al GSFA può essere revocata nei modi indicati qui di seguito.

1. Tramite una dichiarazione di recesso che deve pervenire al comitato al più tardi un mese prima della fine dell'anno in corso.
2. Tramite un mancato pagamento della quota annuale nonostante l'invio di varie ingiunzioni.
3. Tramite un'esclusione decisa dall'assemblea generale.

Il comitato ha il diritto di escludere un membro se il suo comportamento va contro gli interessi del GSFA. La persona esclusa ha diritto di fare ricorso. Perché esso abbia validità la persona esclusa deve inoltrarlo per iscritto all'assemblea generale entro un mese dalla data di esclusione. In caso di ricorso lo status di membro viene sospeso fino alla prossima assemblea generale.

## **Articolo 7**

### **Responsabilità**

Per debiti del GSFA garantisce esclusivamente il capitale proprio dell'associazione. È tassativamente esclusa la responsabilità personale dei singoli membri.

## **III - FINANZE**

### **Articolo 8**

#### **Entrate**

Le entrate del GSFA sono composte dai contributi seguenti:

1. donazioni, sovvenzioni e lasciti
2. quote dei membri
3. introiti provenienti da attività



## **IV - ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 9**

#### **Organi**

Gli organi del GSFA sono:

1. l'assemblea generale e i membri
2. il comitato
3. i revisori contabili

## **V - ASSEMBLEA DEI MEMBRI**

### **Articolo 10**

#### **Assemblea generale**

L'assemblea generale del GSFA è l'organo supremo dell'associazione. I membri vengono invitati almeno una volta all'anno a partecipare all'assemblea generale ordinaria. L'assemblea deve avvenire al più tardi sei mesi dopo la chiusura dei conti annuali.

#### **Assemblee generali straordinarie**

Se necessario, il comitato può convocare un'assemblea generale straordinaria. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un quinto dei membri o su richiesta dei revisori contabili.

#### **Convocazione**

La convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee generali ordinarie vengono inviate personalmente a ogni membro al più tardi con 15 giorni di anticipo. La convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee generali straordinarie vengono inviate personalmente a ogni membro al più tardi con 30 giorni di anticipo.

#### **Delibere**

Le delibere vengono prese a maggioranza considerando i voti dei membri presenti, eccetto in caso di scioglimento.



### **Diritto di voto**

Ogni membro attivo che ha versato la quota per l'anno in corso dispone del diritto di voto e può votare una volta.

Ogni membro attivo può rappresentare al massimo un altro membro. Perché ciò avvenga è necessario presentare una delega scritta.

In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

### **Articolo 11**

Competenze dell'assemblea generale

#### **Rapporti**

All'assemblea generale annuale vengono presentati il rapporto delle attività e il rapporto finanziario del GSFA. Anche i revisori contabili presentano un rapporto.

#### **Liberatoria e nomina degli organi responsabili**

L'assemblea generale dà la liberatoria agli organi responsabili, nomina il presidente, il vicepresidente e il comitato.

La creazione di gruppi di lavoro e i loro obiettivi vengono sottoposti all'assemblea generale.

#### **Modifica degli statuti**

Le proposte per la modifica degli statuti devono essere presentate per iscritto al presidente al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea.

Simili proposte vanno portate a conoscenza dei membri per iscritto e al più tardi tre giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea generale decide di qualsiasi modifica da apportare agli statuti.

#### **Scioglimento**

Perché abbia validità, lo scioglimento del GSFA necessita di una maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti nell'ambito di un'assemblea generale convocata a questo scopo.

#### **GSFA-ASIFA**

Ogni membro attivo del GSFA viene proposto automaticamente per un'appartenenza all' ASIFA.

L'assemblea generale sceglie un membro attivo come candidato per il comitato ASIFA. Il GSFA rende pubblica questa candidatura nell'ambito dell'assemblea generale ASIFA.

La direzione del GSFA è indipendente da quella dell'ASIFA.



## **VI - COMITATO**

### **Articolo 12**

Il GSFA viene gestito da un comitato composto da almeno tre membri, fra cui il presidente e il vicepresidente, che vengono scelti dall'assemblea generale per la durata di un anno. I membri del comitato possono essere rieletti.

### **Articolo 13**

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che è necessario per una buona amministrazione dell'associazione. Il comitato prende le sue decisioni con la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità la decisione finale spetta al presidente. In particolare egli ha la facoltà di decidere le azioni da intraprendere per la realizzazione dei progetti portati avanti dai gruppi di lavoro decisi dall'assemblea.

### **Articolo 14**

I membri del comitato svolgono la loro attività a titolo onorario. Per gli indennizzi e i rimborsi delle spese l'assemblea generale approva un regolamento speciale.

### **Articolo 15**

Nei confronti di terzi il GSFA è responsabile tramite le firme uniche del presidente, del vicepresidente e del segretario.

## **VII - AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 16**

Il GSFA può impiegare personale pagato in misura di ciò che viene richiesto dalle sue attività. Le persone impiegate in questo modo non possono essere né membri dell'associazione né del comitato. Non possono nemmeno essere parenti o amici di uno dei membri del comitato.



### **Articolo 17**

Su proposta di tre membri del comitato è possibile nominare un direttore, che deve anche assumersi il compito di revisore contabile. La relativa descrizione delle mansioni da svolgere viene decisa dal comitato. L'assunzione viene autorizzata dal comitato.

## **VIII - CONTABILITÀ**

### **Articolo 18**

I conti del GSFA vengono chiusi ogni anno il 31 dicembre. I membri possono visionare i conti annuali al più tardi 7 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria presso la sede dell'associazione.

## **IX - REVISIONE DEI CONTI**

### **Articolo 19**

L'assemblea generale sceglie due revisori incaricati di controllare i conti. I revisori dei conti non devono essere membri del GSFA.

I revisori vengono eletti per un anno e sono rieleggibili.

## **X - SCIoglimento**

### **Articolo 20**

In caso di uno scioglimento del GSFA eventuali attivi rimanenti dopo la chiusura della liquidazione non possono in nessun caso andare a membri fondatori o dell'associazione.

Eventuali attivi rimanenti devono andare a un'istituzione che persegua gli stessi scopi del GSFA. Essa dev'essere domiciliata in Svizzera ed essere esentata dal pagamento di imposte.



Questi statuti sono stati accettati in occasione dell'assemblea generale tenutasi a friburgo il 31 marzo 2012. Sono stati in seguito modificati in occasione dell'assemblea generale del 28 marzo 2015 a Bienne.

Zurigo, 28 marzo 2015

Jonas Raeber, presidente

Ruedi Schick, vicepresidente